- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (²);
- dichiarare, in ogni caso, che il nome della sig.ra Violetta Prigozhina deve essere eliminato senza indugio dagli atti impugnati;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a farsi carico delle spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che il Consiglio non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione degli atti impugnati, non avendo addotto alcun elemento preciso a giustificazione della menzione del nome della ricorrente nel testo delle decisioni impugnate, e di non comprendere la logica che sarebbe alla base di tale iscrizione.
- 2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di legittimità sostanziale. La ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe viziata da errori materiali che la privano di una base sufficiente e dal fatto che essa contiene un errore manifesto di valutazione. La ricorrente nega di essere attualmente legata alla società Concord Management and Consulting Llc. Essa contesta altresì la circostanza che suo figlio possa essere legato al Gruppo Wagner e, in ogni caso, che si possa validamente dedurre, dai legami con suo figlio, che essa possa aver concorso a compromettere in alcun modo l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- 3. Terzo motivo, vertente sull'esistenza di uno sviamento di potere. Secondo la ricorrente, il vero obiettivo perseguito attraverso la sua iscrizione sarebbe in realtà quello di colpire indirettamente suo figlio, il sig. Yevgeniy Prigozhin.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali. La ricorrente sostiene che l'imprecisione dei motivi alla base della sua iscrizione le impedirebbe di discuterli utilmente.
- 5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali. La ricorrente sostiene che le misure restrittive applicate nei suoi confronti sarebbero sproporzionate, non consentendo di raggiungere l'obiettivo perseguito dal Consiglio.

Ricorso proposto il 20 aprile 2022 — Lifestyle Equities / EUIPO — Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB)

(Causa T-217/22)

(2022/C 237/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lifestyle Equities (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Terpstra, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Greenwich Polo Club, Inc. (Greenwich, Connecticut, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

⁽¹) Decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 98).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2022, L 42 I, pag. 3).

IT

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo GREENWICH POLO CLUB — Marchio dell'Unione europea n. 2 919 256

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 febbraio 2022 nel procedimento R 1063/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 aprile 2022 — Roxtec / EUIPO — Wallmax (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici)

(Causa T-218/22)

(2022/C 237/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallmax Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici) — Marchio dell'Unione europea n. 7 376 023

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 febbraio 2022 nel procedimento R 1093/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO per il riesame; o
- riformare la decisione impugnata eliminando l'ultima frase dal punto 31 della decisione; e
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.